MODULARIO M.L.P.S. - 88

MOD. 88

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2 marzo 2007 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della dott.ssa Erminia Viggiani si è tenuta una riunione avente per oggetto la chiusura della procedura di riduzione del personale, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/91.

Si sono incontrati:

- la società W.W.Europa inc. rappresentata dal Consulente del Lavoro Mauro Lenzi

- i rappresentanti delle OO.SS. nelle persone di :
Salvatore Falcone per la FISASCAT-CISL NAZIONALE,
Piero Marconi per la FILCAMS-CGIL NAZIONALE,
Antonio Vargiu per UILTUCS UIL NAZIONALE
unitamente alla Sig.ra Angela Lazzaro della FISASCAT –CISL di Milano e della sig.eìra Sabrina Russo della FISASCAT CISL di Bologna
e al coordinamento Nazionale dei delegati di WW EUROPA nelle persone di Saveria Faldino, Isa Gatti, Marinella Quarleri, Maria Teresa Arvali, Donatella Spadini.

La W.W. EUROPA Inc. ha aperto una procedura di mobilità per n. 57 unità ai sensi degli artt. 4 e 24 della 223/91 in data15.12.2006 senza raggiungere l'accordo in sede sindacale.
La riunione presso il Ministero è funzionale alla chiusura della procedura ed alla valutazione della proposta aziendale relativa all'intervento di tipo economico teso ad attenuare l'impatto sociale conseguente ai licenziamenti derivanti dalla cessazione dell'attività di WW EUROPA Inc.

Dopo approfondito confronto le parti hanno convenuto quanto segue:

L'azienda riconoscerà a tuti i dipendenti coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo, oltre a quanto spettante in materia di preavviso e Trattamento di fine rapporto, una integrazione al TFR stesso cosi' come di seguito articolata:
4 mensilità, integrate dai ratei di tredicesima e quattordicesima, per ciascun dipendente.
1 ulteriore mensilità per una anzianità di servizio compresa tra 6 anni compiuti e 20 anni compiuti (to.5).
1,5 ulteriore mensilità per una anzianità di servizio oltre 20 anni compiuti (tot.5,5).

-

Si conviene che ai fini del calcolo degli importi relativi alle mensilità di cui sopra, in coerenza con quanto previsto dal Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, si prenda a riferimento la media mensile delle ore retribuite a qualsiasi titolo nel periodo 1 Gennaio / 31 Dicembre 2006 a ciascun dipendente.

-

Nell'eventualità che la prestazione lavorativa si sia svolta in un numero di mesi inferiore a dodici, la media verrà calcolata utilizzando come quoziente il numero corrispondente ai mesi effettivamente retribuiti.

-

Comunque la prestazione minima di riferimento è quella relativa all'importo annuale conguagliato al 31 Dicembre 2006.

L'azienda riconoscerà tale integrazione al Trattamento di fine rapporto a seguito di sottoscrizione di accordo individuale in sede conciliativa ai sensi degli Artt. 410 e seguenti c.p.c.

-

Per i singoli rapporti che avranno termine immediatamente dopo la conclusione delle procedure previste dalla legge 223/1991, le competenze di fine rapporto, l'eventuale Indennità Sostitutiva di Preavviso (ove esentato), il TFR, nonche' altre somme dovute, verranno corrisposte entro il 30/04/2007.

Le OO.SS. e l'Azienda richiedono al Ministero la possibilità di usufruire degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'art.1 comma 1190 della L.296/2006 (Legge Finanziaria 2007).

A tale richiesta il Ministero precisa che la legge citata prevede un piano di gestione delle eccedenze concordato in sede regionale, pertanto, appena sarà sottoscritto tale accordo il Ministero valuterà se gli esuberi dichiarati avranno le caratteristiche per poter accedere ai benefici previsti dalla Finanziaria 2007.

Il Ministero con l'accordo odierno ritiene conclusa la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della L.223/91 con esito positivo.

Letto approvato e sottoscritto.

VERBALE DI INCONTRO

Oggi 28 febbraio 2007, si sono incontrati in Bologna :

- la società W.W.Europa inc. rappresentata dal Consulente del Lavoro Mauro Lenzi

- i rappresentanti delle OO.SS. nelle persone di :
 Salvatore Falcone per la FISASCAT-CISL NAZIONALE,
 Piero Marconi per la FILCAMS-CGIL NAZIONALE,
 unitamente alla Sig.ra Angela Lazzaro della FISASCAT –CISL di Milano
 e al coordinamento Nazionale dei delegati di WW EUROPA nelle persone di Saveria Faldino, Isa Gatti, Marinella Quarleri, Maria Teresa Arvali, Donatella Spadini,

per valutare la proposta aziendale relativa all'intervento di tipo economico teso ad attenuare l'impatto sociale conseguente ai licenziamenti derivanti dalla cessazione dell'attività di WW EUROPA Inc.

Dopo approfondito confronto le parti hanno convenuto quanto segue:

L'azienda riconoscerà a tuti i dipendenti coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo, oltre a quanto spettante in materia di preavviso e Trattamento di fine rapporto, una integrazione al TFR stesso cosi' come di seguito articolata:
4 mensilità, integrate dai ratei di tredicesima e quattordicesima, per ciascun dipendente.
1 ulteriore mensilità per una anzianità di servizio compresa tra 6 anni compiuti e 20 anni compiuti. (Tot. 5)
1.5 ulteriore mensilità per una anzianità di servizio oltre 20 anni compiuti. (Tot. 5,5)

-

Si conviene che ai fini del calcolo degli importi relativi alle mensilità di cui sopra, in coerenza con quanto previsto dal Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, si prenda a riferimento la media mensile delle ore retribuite a qualsiasi titolo nel periodo 1 Gennaio / 31 Dicembre 2006 a ciascun dipendente.

-

Nell'eventualità che la prestazione lavorativa si sia svolta in un numero di mesi inferiore a dodici, la media verrà calcolata utilizzando come quoziente il numero corrispondente ai mesi effettivamente retribuiti.

-

Comunque la prestazione minima di riferimento è quella relativa all'importo annuale conguagliato al 31 Dicembre 2006.

L'azienda riconoscerà tale integrazione al Trattamento di fine rapporto a seguito di sottoscrizione di accordo individuale in sede conciliativa ai sensi degli Artt. 410 e seguenti c.p.c.

Per i singoli rapporti che avranno termine immediatamente dopo la conclusione delle procedure previste dalla legge 223/1991, le competenze di fine rapporto, l'eventuale Indennità Sostitutiva di Preavviso (ove esentato), il TFR, nonche' altre somme dovute, verranno corrisposte entro il 30/04/2007.

Letto approvato e sottoscritto.

Bologna 28 febbraio 2006

WW WUROPA Inc.

FISASCAT – CISL Nazionale

FILCAMS – CGIL Nazionale

FISASCAT – CISL Milano

Coordinamento Nazionale RSA